

Delibera n° 670

Estratto del processo verbale della seduta del
14 aprile 2015

oggetto:

REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DEI REQUISITI, DEI CRITERI E DELLE EVIDENZE MINIMI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE E PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER ANZIANI. APPROVAZIONE PRELIMINARE.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 recante norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, la quale prevede che:

- le finalità di riconoscimento e di rispetto dei diritti delle persone anziane, la promozione e la valorizzazione del loro ruolo, si realizzano, in particolare, attraverso l'istituzione e l'organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione sociosanitaria, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi che queste persone esprimono;
- la Regione adotta appositi provvedimenti della Giunta regionale, comprendenti, tra l'altro: i criteri organizzativi e gli standard minimi dei servizi territoriali, integrando norme regolamentari e indirizzi esistenti; la definizione di una rete di strutture residenziali per anziani, accreditate per differenti livelli di intensità assistenziale sulla base degli standard gestionali e strutturali previsti dalle vigenti norme regolamentari;

Vista la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale stabilisce:

- all'art. 8, comma 2, la definizione dei requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private compete alla Regione;
- all'art. 31, comma 7, che con regolamento regionale sono definiti la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione, le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie nonché le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;
- all'art. 31, comma 8, che le strutture sociosanitarie sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 e successive modifiche;

Vista la legge regionale del 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), la quale stabilisce:

- all'art. 24, comma 1, che le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e che la Regione determina:
 - a. gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie nonché il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, per disabili, per i minori, per le persone con disturbi della salute mentale e per le persone con dipendenze;
 - b. gli indirizzi volti a omogeneizzare a livello territoriali i criteri della valutazione multidisciplinare come punto unico per indirizzare il cittadino al percorso sociosanitario e socio-assistenziale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modifiche;
- all'art. 48, comma 1, che in attuazione dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche, nonché dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle strutture e all'esercizio dell'attività;
- all'art. 48, comma 2, che:

- a. l'autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e l'autorizzazione per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie necessitano di preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in rapporto con il fabbisogno complessivo regionale e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale;
 - b. nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani, il parere sul fabbisogno è vincolante;
 - c. il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle strutture e per l'esercizio delle attività non determina, in alcun modo, l'accreditamento delle strutture e la sussistenza degli accordi contrattuali;
- all'art. 49, la definizione dei requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli autorizzativi e la procedura per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale compete alla Regione;
 - all'art. 50, che gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione locale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;

Visto il decreto del presidente della Regione n. 0333/Pres. del 11 dicembre 2008, con il quale è stato emanato il "Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attività";

Preso atto che con l'articolo 30 del succitato Regolamento è stato stabilito di rinviare a successivo provvedimento la disciplina:

- delle procedure di rilascio delle nuove autorizzazioni all'esercizio delle strutture residenziali per anziani già autorizzate al funzionamento alla sua data di entrata in vigore;
- dei tempi e delle modalità di realizzazione della funzione di vigilanza sulle strutture residenziali per anziani;

Visto l'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009) ai sensi del quale tutte le strutture residenziali pubbliche e private, destinate all'accoglimento di persone anziane, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti con regolamento regionale;

Rilevata la necessità di:

- disciplinare il processo di nuova classificazione delle strutture già autorizzate al funzionamento previsto dal succitato articolo 17 della legge regionale 17/2008;
- disciplinare i requisiti per il funzionamento dei servizi semiresidenziali per anziani;
- provvedere ad una ridefinizione di alcuni dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con DPRReg 333/2008, in particolare al fine di incrementare, in alcune tipologie di servizi, gli standard di personale dedicato all'assistenza di base;

Ritenuto, per motivazioni di ordine sistematico al fine di garantire coerenza giuridica alla disciplina della materia riguardante l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dei servizi e delle strutture per anziani, di procedere alla formulazione di un nuovo atto regolamentare anziché all'integrazione di quello attualmente vigente;

Ritenuto, per quanto fin qui esplicitato, di approvare il testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani";

Dato atto che sul regolamento d'interesse è necessario acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

Ravvisata pertanto la necessità di approvare il presente testo in via preliminare al fine di avviare l'iter di acquisizione del menzionato parere;

Ritenuto altresì di rinviare a successivi provvedimenti:

- la determinazione degli ulteriori requisiti per l'accreditamento dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani nonché delle procedure per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale;
- la determinazione delle procedure attuative per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 50 della legge regionale 17/2014 ;
- l'aggiornamento del fabbisogno regionale di strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti già determinato con deliberazione n. 2486 dd. 20.11.2008;
- l'adozione di uno schema di convenzione/accordo contrattuale tipo per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie di assistenza medica primaria, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica presso le strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di approvare in via preliminare il "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Di avviare l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Di rinviare a successivi provvedimenti:
 - la determinazione degli ulteriori requisiti per l'accreditamento dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani nonché delle procedure per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale;
 - la determinazione delle procedure attuative per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 50 della legge regionale 17/2014 ;
 - l'aggiornamento del fabbisogno regionale di strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti già determinato con deliberazione n. 2486 dd. 20.11.2008;
 - l'adozione di uno schema di convenzione/accordo contrattuale tipo per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie di assistenza medica primaria, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica presso le strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE